

FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano
Codice ABI: 03589
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5035
Indirizzo telematico: www.allianzbank.it
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 09733300157 - Milano
Capitale sociale interamente versato: € 95.000.000
Riserve (quali risultano da ultimo bilancio approvato): € 65.779.617
Capogruppo del Gruppo Bancario Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. iscritto all'Albo dei gruppi Bancari
Società rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Tel. +39 02 7216.8000 – fax +39 02 7216.8150

INFORMAZIONI SUL PROMOTORE FINANZIARIO

(nome e cognome)

(indirizzo)

(telefono)

(email)

iscritto/a all'Albo dei Promotori Finanziari al n. _____ in data _____

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. non richiede al cliente alcun costo aggiuntivo, oltre a quelli evidenziati nella sezione di questo foglio informativo denominata "Principali condizioni economiche", in relazione all'offerta fuori sede tramite promotori finanziari.

CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA

Con il credito di firma (anche denominato apertura di credito di firma) la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un cliente. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, la banca concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, la banca concede un credito di avallo, se la garanzia è prestata firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fidejussione, se la garanzia è prestata in altra forma.

Con il credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui il cliente sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fidejussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

L'apertura di credito di firma può essere assistita da garanzie. In questo caso la banca assumerà l'obbligazione richiesta dopo aver acquisito la documentazione relativa alle garanzie a supporto.

Il rischio principale del credito di firma è rappresentato dall'obbligo da parte del cliente di restituire alla banca gli importi pagati dalla banca stessa a seguito dell'avvenuta escussione della garanzia rilasciata dalla banca per conto del cliente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO		
Commissioni annue calcolate anticipatamente sull'importo della garanzia rilasciata		minimo: 0,75% massimo: 2,00%
Spese di istruttoria pratica		minimo: 100 € massimo: 200 €

Calcolo esemplificativo dei costi complessivi previsti per il rilascio di una fidejussione € 5.000 con validità 1 anno.

Clientela Persona Fisica	Spese istruttoria (una tantum)	Commissione annua sull'importo richiesto	Totale Costi
Vedo 1	€ 200	2,00%	€ 300
Vedo 2	€ 160	1,50%	€ 235
Vedo 3	€ 120	1,00%	€ 170
Vedo Oltre	€ 100	0,75%	€ 138

Clientela Persona Giuridica	Spese istruttoria (una tantum)	Commissione annua sull'importo richiesto	Totale Costi
	€ 200	2,00%	€ 300

Oltre alle voci di spesa riportate nel prospetto che precede il cliente deve considerare anche le voci di costo che riguardano il contratto di conto corrente stipulato con la banca (a questo proposito è possibile consultare anche il Foglio Informativo relativo al contratto di conto corrente).

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") presso le filiali e i centri di promozione finanziaria della banca nonché sul sito internet http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura.

RECESSO E RECLAMI

Lo specifico testo della fideiussione, contenente anche la disciplina della cessazione della garanzia prestata dalla banca, viene di norma concordato con la banca su testo presentato del soggetto destinatario della fideiussione.

Sono riportate di seguito le principali clausole contrattuali previste dalle "**Norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.**", e in particolare dalla Sezione denominata "**Norme relative ai crediti di firma**", nonché i mezzi di tutela stragiudiziale di cui il cliente può avvalersi:

Art. 1

La Banca in forza della garanzia rilasciata nell'interesse del Cliente a favore del Beneficiario, si impegna, con espressa deroga all'art. 1952 C.C., a pagare al Beneficiario la somma indicata nella garanzia medesima, senza preventiva autorizzazione da parte del Cliente e senza obbligo di domandare al Beneficiario la dimostrazione delle sue ragioni di credito. La somma oggetto di garanzia sarà pagata dalla Banca a semplice domanda inviata dal Beneficiario mediante raccomandata A/R pervenuta entro e non oltre il termine di durata contrattuale.

Art. 2

Il Cliente è responsabile verso la Banca per tutte le conseguenze della garanzia che la Banca rilascia per conto del Cliente medesimo e si impegna a versare immediatamente e senza alcuna eccezione, a semplice richiesta della Banca, la somma per capitale, interessi e spese che, in conseguenza della garanzia in parola, la Banca stessa potrebbe essere tenuta a pagare.

Il Cliente si impegna altresì, a semplice richiesta della Banca, a liberare immediatamente la Banca dalla garanzia rilasciata, oppure, a scelta della Banca, a costituire subito una controgaranzia di piena soddisfazione per la Banca..

Il testo integrale delle "Norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A." è disponibile presso le filiali e i centri di promozione finanziaria della banca.

Reclami

I reclami vanno inviati ad Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Piazzale Lodi, 3, 20137 Milano alla cortese attenzione dell'Unità Organizzativa Compliance o in via telematica all'indirizzo reclami@allianzbank.it, o via fax, ovvero consegnati allo sportello contro il rilascio di ricevuta e contengono gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente. La Banca dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni dal ricevimento del reclamo da parte della banca, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** nella sede più vicina al suo domicilio (Segreteria tecnica del Collegio di Milano Via Cordusio, 5-20123 Milano - Telefono: 02 724241; Segreteria tecnica del Collegio di Roma Via Venti Settembre, 97/e- 00187 Roma - Telefono: 06 47921; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli Via Miguel Cervantes, 71- 80133 Napoli - Telefono: 081 7975111). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure consultare la guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, che ha visionato o che è disponibile presso le filiali e i centri di promozione finanziaria della banca. Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non può essere più proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla banca.

Rispetto alle controversie con i clienti che hanno ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del Testo unico bancario, la banca aderisce all'Ombudsman - Giurì Bancario promosso dalle banche e dagli intermediari finanziari associati al Conciliatore Bancario Finanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma - Telefono 06 674821- Fax 0667482251 - email: segreteria@ombudsmanbancario.it, cui il cliente può inoltrare ricorso se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni dal ricevimento del reclamo da parte della banca.

LEGENDA

Avallo	È la garanzia in forza della quale il garante (in questo caso rappresentato dalla banca) risponde nello stesso modo del soggetto (il questo caso, il cliente) per il quale è stato dato.
Fideiussione	È la garanzia in forza della quale il fideiussore (in questo caso rappresentato dalla banca), obbligandosi personalmente con tutto il suo patrimonio, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui (il questo caso, un'obbligazione del cliente).
Spese di istruttoria pratica	Sono dovute rispetto all'esame di concedibilità e/o di revisione di un credito di firma.